

ORIGINALE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI ORBASSANO

N. 12

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE E VICE SINDACO STEFANIA MANA

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di Luglio, nel Palazzo Comunale il Sindaco Cinzia Maria BOSSO adotta il seguente decreto.

Decreto n. 12 del 03 luglio 2018

Premesso che il giorno 10 e 24 giugno 2018 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Visti:

- il “Verbale delle operazioni dell’ufficio centrale” del 12/06/2018 ed il “Verbale delle operazioni dell’ufficio centrale” del 26/06/2018, dai quali risulta eletto Sindaco la candidata BOSSO Cinzia Maria;

- l’art. 46 “Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta” del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede “2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.” e l’art. 1, comma 137 della L. 56/2014 che prevede che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;

- l’art. 47 “Composizione delle giunte”, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede che “1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. “ e l’art. 2, comma 185 della L. 191/2009 che prevede che “Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia. “

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare i seguenti articoli:

Articolo 47 “Composizione delle giunte”

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

Articolo 78 - Doveri e condizione giuridica

- [...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

Titolo III, Capo II – “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”;

- il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.
- il D. Lgs. 8 marzo 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” ;
- la legge 23 novembre 2012, n. 215 LEGGE 23 novembre 2012, n. 215 “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”*e s.m.i;

- l'art. 44 del vigente Statuto Comunale che prevede:

- al comma 1 *“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a cinque, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori, oltreché possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune”*.

- al comma 2 *“Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche”*.

Ritenuto di nominare in qualità di assessore la sig.ra Stefania Mana

Dato atto che in data 3 luglio 2018 è stata acquisita al protocollo del Comune al n. 21292 la dichiarazione rilasciata dalla stessa Sig.ra Stefania Mana attestante il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità ai sensi dei D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 235 del 31.12.2012 e n. 39 del 08.04.2013;

DECRETA

1) di nominare, con decorrenza immediata, quale assessore componente della Giunta Comunale di Orbassano la signora Stefania Mana nata a Torino il 25/01/1967, residente a Orbassano (TO) Via F.lli Rosselli, 7 nominandola al contempo vice Sindaco per il periodo dal 3 luglio 2018 al 3 luglio 2019

2) di assegnare alla sopracitata sig.ra Stefania Mana le deleghe in materia di:

- CULTURA
- ISTRUZIONE
- TURISMO E PROMOZIONE
- POLITICHE PER LA MULTICULTURALITA'

3) di dare atto che la Sig. ra Stefania Mana

- risulta in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità ai sensi dei D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 235 del 31.12.2012 e n. 39 del 08.04.2013, come risulta da dichiarazione rilasciata dalla stessa Sig.ra Stefania Mana acclarata al protocollo del Comune in data 3 luglio 2018 al n. 21292;

- cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, come previsto dall'art. 64 - commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

4) di dare atto infine che viene rispettato il disposto dell'art. 1, comma 137 della L. 56/2014 che prevede che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".

Della presente nomina verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

Orbassano, li 3 luglio 2018



IL SINDACO
Città M. Bosso
[Handwritten signature]

Per accettazione:

[Handwritten signature]

Data

3/7/2018

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stata pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

Li

IL SEGRETARIO GENERALE